

Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer

Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare

Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen



Test fide

Linee guida per lo svolgimento del test per persone con bisogni speciali

12 marzo 2026

Segretariato fide

Haslerstrasse 21

3008 Berna

031 351 12 12

info@fide-info.ch

www.fide-info.ch

Premessa

Esonero dall'attestazione delle competenze linguistiche per fini di naturalizzazione e rilascio del permesso di dimora o domicilio

L'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit) stabilisce all'articolo 9 che nel valutare i criteri di naturalizzazione vengano considerate le circostanze personali della persona richiedente. È possibile derogare a questi criteri se la persona richiedente non li adempie o li adempie solo a difficili condizioni a causa di:

- una disabilità fisica, mentale o psichica;
- una malattia grave o cronica;
- grande difficoltà a imparare, leggere o scrivere.

Anche la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) prevede all'articolo 58a che nel dimostrare le competenze linguistiche per il permesso di dimora o domicilio vengano considerate le circostanze personali da parte delle autorità. Spetta alla persona richiedente dimostrare le circostanze personali che ostacolano o impediscono l'apprendimento di una lingua o l'attestazione delle competenze linguistiche.

La decisione riguardo all'esonero dall'attestazione delle competenze linguistiche spetta esclusivamente all'autorità competente.

1 Ambito di validità

Le seguenti linee guida disciplinano lo svolgimento del test fide per persone con bisogni speciali.

Le persone con bisogni speciali possono far valere una compensazione degli svantaggi nell'ambito dello svolgimento del test fide in caso di:

- ipovisione
- deficit uditivo e sordità
- disturbi di apprendimento, di lettura e scrittura (legastenia, dislessia)
- disturbo del linguaggio (ad es. balbuzie)
- disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADS/ADHS)
- disturbi d'ansia
- disabilità motoria e limitazione temporanea (ad es. braccio utilizzato per scrivere fratturato)

Il Segretariato fide può concedere una compensazione degli svantaggi per ulteriori disturbi o deficit la cui presenza è chiaramente attestata da un certificato medico conforme ai codici ICD.

2 Iscrizione e informazioni

I/le partecipanti devono comunicare il proprio bisogno speciale al momento dell'iscrizione al test. Un bisogno speciale comunicato solo durante o dopo il test non può essere preso in considerazione né durante lo svolgimento né durante la valutazione del test.

I centri d'esame si assicurano di informare i/le partecipanti interessati/e in merito alle possibili misure di compensazione degli svantaggi già al momento dell'iscrizione. Contattano le persone in questione (ad es. telefonicamente o via e-mail) e, se necessario, svolgono un colloquio di consulenza per appurare il bisogno speciale e informarli riguardo ai documenti necessari da presentare.

Può verificarsi che il Segretariato fide abbia bisogno di più tempo per esaminare una domanda di compensazione degli svantaggi e in questi casi non è possibile garantire la partecipazione al test alla data desiderata.

3 Documenti da presentare

I/le partecipanti devono presentare un attestato medico o un documento equivalente in cui siano riportati tipo e gravità del disturbo in modo dettagliato e, nei limiti del possibile, secondo i codici ICD, nonché l'entità attuale del deficit (con e senza l'uso di ausili). I documenti possono essere presentati in tedesco, francese, italiano o inglese.

4 Utilizzo dei dati e conservazione

I centri d'esame si impegnano a cancellare definitivamente o a distruggere in modo sicuro tutti i documenti inviati per far valutare la compensazione degli svantaggi, immediatamente dopo la loro trasmissione al Segretariato fide.

Il Segretariato fide conserva in formato elettronico i documenti ricevuti ai fini della valutazione per un periodo di 15 anni e si accerta che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai dati personali e ai documenti strettamente necessari allo svolgimento dei loro compiti.

5 Decisione

Il Segretariato fide decide quali modifiche delle condizioni di svolgimento e quali ausili approvare e comunica la sua decisione per iscritto ai/alle partecipanti e ai centri d'esame.

I/le partecipanti decidono se intendono svolgere il test fide alle condizioni indicate.

6 Rimedi giuridici

6.1 I/le partecipanti che non sono d'accordo con le misure di compensazione degli svantaggi decise dal Segretariato fide possono presentare, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, un ricorso scritto motivato alla Commissione qualità fide. La procedura di ricorso è gratuita.

6.2 Contro la decisione della Commissione qualità fide relativa al ricorso può essere richiesta, entro 30 giorni, una decisione formale presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

In caso di ricorsi, la Commissione qualità fide ha il diritto di consultare tutti i documenti della procedura. Essa può inoltre invitare le parti a presentare una presa di posizione scritta.

6.3 Contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può essere presentato, entro 30 giorni, un ricorso al Tribunale amministrativo federale. Per il ricorso si applicano le relative disposizioni del diritto federale.

7 Possibili misure e ausili per la compensazione degli svantaggi

In generale le misure di compensazione degli svantaggi adottate riguardano unicamente la modalità di svolgimento e/o il formato dei documenti del test. È esclusa ogni forma di adattamento (semplificazione o riduzione) dei contenuti del test. Un test con compensazione degli svantaggi viene sempre svolto sotto forma di esame individuale.

A seconda del tipo e della gravità del disturbo possono essere adottate le seguenti misure:

7.1 Deficit visivo

- Utilizzo di documenti d'esame nel formato DIN A3.
- Utilizzo di una lente d'ingrandimento per la lettura.
- Possibilità di effettuare pause intermedie.
- Possibilità di prolungare fino al 100% il tempo di elaborazione.

7.2 Deficit uditivo

- Ripetizione (una sola volta) degli enunciati e delle domande sia nelle parti «Parlare» e «Comprendere» che nell'introduzione alla parte scritta.
- Utilizzo di auricolari nella parte «Comprendere».
- Una seconda riproduzione (una sola volta) dei testi per l'ascolto nella parte «Comprendere» e corrispondente prolungamento del tempo di elaborazione.
- Possibilità di effettuare pause intermedie.
- Possibilità di prolungare fino al 100% il tempo di elaborazione nella parte «Parlare».

7.3 Sordità

- Svolgimento della parte scritta con traduzione dell'introduzione alla parte scritta da parte di un/a interprete di lingua dei segni certificato/a. L'interprete deve essere incaricato/a dal/dalla partecipante.
- Introduzione scritta alla parte di test «Leggere e scrivere», in alternativa o in aggiunta a un/a interprete.

7.4 Disturbi di apprendimento, di lettura e scrittura (legastenia, dislessia)

- Utilizzo di documenti d'esame nel formato DIN A3.
- Possibilità di prolungare fino al 100% il tempo di elaborazione nella parte scritta.
- Considerazione della disortografia durante la valutazione della produzione scritta.

7.5 Deficit del linguaggio

- Possibilità di effettuare pause intermedie.

- Possibilità di prolungare fino al 100% il tempo di elaborazione nella parte «Parlare».

7.6 Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADS/ADHS)

- Possibilità di effettuare pause intermedie.
- Possibilità di prolungare fino al 100% il tempo di elaborazione di tutte le parti di test.

7.7 Disturbi d'ansia

- Possibilità di effettuare pause intermedie.
- Possibilità di prolungare fino al 100% il tempo di elaborazione di tutte le parti di test.

7.8 Disabilità motoria / limitazione temporanea

- Possibilità di svolgere la parte scritta al PC, senza connessione Internet e ausili supplementari come dizionari o la funzione di correzione automatica di Word.
- Possibilità di effettuare pause intermedie.
- Possibilità di prolungare fino al 100% il tempo di elaborazione nella parte scritta.

8 Costi

Le misure di compensazione degli svantaggi autorizzate non comportano costi aggiuntivi per i/le partecipanti. I costi sono a carico del Segretariato fide.

9 Emissione del passaporto delle lingue

Sul passaporto delle lingue non sono riportate le condizioni di svolgimento speciali e gli ausili impiegati.

10 Validità

Le presenti linee guida per lo svolgimento del test per persone con bisogni speciali sono state approvate dalla Commissione qualità fide in data 27 gennaio 2025 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2026. Esse sostituiscono tutte le linee guida precedenti.

Le modifiche alle presenti linee guida sono soggette alla decisione della Commissione qualità fide.